



## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

N°

DATA

La **GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA**, alle condizioni della polizza n° 107337053

### RESPONSABILITA' CIVILE DI INSTALLAZIONE

della quale a tergo è riportato l'estratto, presta la propria garanzia fino a Euro

**200.000,00 (duecentomila/00)**

contro i danni materiali e diretti, involontariamente cagionati a terzi:  
**in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera  
e le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento  
dei pacchetti impermeabilizzanti realizzati dalla ditta**

**ZUKUNFTHANDEL SRL**  
**Via della Mendola 45/C 39100 Bolzano (BZ)**

---

La garanzia ha durata di  
**10 anni**

Beneficiario Committente

---

Ubicazione Immobile

---

Tipo e quantità dei materiali impiegati

---

Inizio garanzia dalle ore 24,00 del (data di consegna dei lavori)

---

Dati fatture relative

---

Timbro e firma

**LA GARANZIA HA DURATA 10 ANNI**



## ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE

### 1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che viene considerato "pacchetto impermeabilizzante" il sistema di "impermeabilizzazione continua" costituito da uno o più elementi e/o strati funzionali e/o coibentazioni e barriere a vapore che formano un corpo unico con l'impermeabilizzazione in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso comprese coibentazioni, tutto ciò premesso ed entro i limiti di risarcimento previsti:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti impermeabilizzanti" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori di installazione dei "pacchetti impermeabilizzanti" che abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a) o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate, rimborsa le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori stessi;
- c) La Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti impermeabilizzanti".

### 2 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto impermeabilizzante" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che, in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione del premio; questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro (vedi punto 4 delle Norme) che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

### 3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle norme tecniche minime d'installazione e/o posa contemplate dai manuali tecnici predisposti dalle case costruttrici dei prodotti installati e dalle associazioni che rappresentano le imprese di impermeabilizzazione
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da erronea e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari, trombe d'aria, uragani, terremoti, ecc.;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) alle opere realizzate con prodotti poliuretici e/o poliureici derivanti da errato dosaggio o miscelazione dei componenti e/o per errata o inadeguata preparazione o pulizia delle superfici su cui vengono applicati i suddetti prodotti

### 4 - Massimale e Limite di risarcimento

Si prende atto che, diversamente da quanto indicato nel frontespizio di polizza alla voce massimali, la garanzia RC Verso Terzi (RCT) deve intendersi prestata con i seguenti massimali e limiti di risarcimento: Il massimale di euro 200.000,00 rappresenta il massimo rimborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, con il limite di euro 100.000,00 per sinistro.

### 5 - Scoperti

In caso di sinistro risarcibile a termine di polizza:

- per quanto previsto al comma a) e al comma b) del punto 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della RC da Installazione" resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00.

- per quanto previsto al comma c) del punto 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della RC da Installazione", in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 25%, con il minimo di euro 2.500,00.

Per le opere realizzate con prodotti poliureici e/o poliuretici lo scoperto per sinistri avvenuti dopo il primo anno dall'applicazione si intendono aumentati del 10% annuo con un massimo del 50%

### 8 - Danni consequenziali

A parziale deroga di quanto previsto al precedente punto 3) lettera n) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali, mancato o ritardato inizio attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo di € 2.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 50.000,00

### 9 - Impermeabilizzazioni sotto falda acquifera

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società rimborsa all'Assicurato esclusivamente le spese sostenute per la riparazione delle opere di impermeabilizzazione realizzate sotto falda acquifera. detta estensione viene prestata purché le suddette riparazioni siano effettuate intervenendo esclusivamente dall'interno dell'edificio, mentre restano esclusi i danni di cui al Punto 1) lettere a) della Norme; per quanto previsto al Punto 1) lettera c) si intendono escluse le spese sostenute per la rimozione e riparazione delle pavimentazioni e/o opere sovrastanti il pacchetto che si trovano all'esterno al fabbricato. Questa estensione viene prestata con un limite di risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro e per anno. Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 25% con il minimo di euro 2.500,00 per sinistro

N.B.: LA DENUNCIA DI SINISTRO DEVE ESSERE INOLTATA ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L'IMPRESA INSTALLATRICE.